

Sentenza: n. 172 del 4 luglio 2013

Materia: assistenza e beneficenza pubblica

Limiti violati: articoli 3, 10, 117, primo comma (per violazione dell'art. 21, numero 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del 25 marzo 1957), e 117, quarto comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 8, numero 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio

Oggetto: articolo 9, comma 1, (nonché la lettera *a* dello stesso comma 1), della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria).

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento; illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della medesima legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi".

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata recita: “ *Sono destinatari dell'assegno di cura i cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) siano residenti nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi;*
- b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall'articolo 2;*
- c) siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 6”.*

Parte ricorrente sostiene che il legislatore provinciale, che ha competenza esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica e competenza residuale in materia di servizi sociali (riconosciuta alle Regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma, Cost., estesa, per il principio di maggiore autonomia, alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), abbia comunque ecceduto nella disciplina de quo, poiché essa pone in essere una discriminazione non motivata in tema di fruibilità di servizi sociali nei confronti di cittadini italiani, europei e stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

Parete resistente di converso sostiene che l'assegno di cura costituisce una prestazione ulteriore rispetto ai livelli minimi essenziali, finanziata con risorse proprie della Provincia, che può porre determinati legami perduranti nel tempo con il territorio provinciale, al fine di evitare abusi e sfioramento della sostenibilità finanziaria del beneficio in questione.

La Corte censura la disposizione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto il legislatore provinciale non ha disposto conformemente al principio di ragionevolezza. Pur essendo consentita una disciplina differenziata per l'accesso ad un beneficio economico di carattere assistenziale, in ragione delle risorse finanziarie disponibili (*sentenza n. 133 del 2013*) e che quello della residenza costituisce «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (*sentenza n. 432 del 2005*) – tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (*sentenze n. 133 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005*).

Non si è in presenza di una *ragionevole correlazione* tra il presupposto per l'ammissibilità all'assegno di cura (residenza da tre anni) e gli altri requisiti per l'accesso ad esso (non autosufficienza, stato di bisogno).

Anche la necessità per gli extracomunitari di possedere la carta di soggiorno (peraltro sostituita dal 2007 con il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo), appare irragionevole, in quanto l'erogazione della prestazione sociale non può e non deve essere discriminata in base alla titolarità di un determinato titolo di soggiorno, fatto che potrebbe escludere soggetti maggiormente più bisognosi, che tali devono essere considerati proprio in ragione della finalità, sociale, perseguita dalla normativa. *Ciò che, dunque, assume valore dirimente agli effetti del sindacato di costituzionalità, non è la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei benefici di ordine economico che il legislatore (statale o regionale) ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie "deboli". La compatibilità costituzionale delle scelte legislative va dunque affermata se ed allorquando, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa in considerazione integri un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di "bisogni primari" inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare* (*sentenze n. 329 del 2011 e n. 187 del 2010*).